

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2638 del 09/05/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' PROJECT SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) LOC. PAROLA, VIA MONSIGNOR FRANCESCO GIBERTIN, 276 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 32/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2736 del 09/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 6841 del 16/02/2021 (prot. Arpae PG/2021/25194 del 17/02/2021) presentata dalla Società PROJECT SRL nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Fidenza (PR), Via Vito Aimi, 12/B e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), Via Monsignor Francesco Gibertin, 276 Loc. Parola in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. La ditta risulta autorizzata con provvedimento del SUAP del Comune di Fidenza n. 214/2018 del 25/06/2014 (endoprocedimento della Provincia di Parma prot. n. 38301 del 22/05/2014);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito apposita dichiarazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e perforazione";

che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di richiesta di parere e relazione tecnica di Arpae SAC prot. n. PG/2021/29117 del 24/02/2021 e prot. n. PG/2021/29121 del 24/02/2021:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 16879 del 10/03/2021, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/38286 del 11/03/2021, allegato al parere del Comune di Fidenza;
- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n PG/2021/42601 del 18/03/2021 in merito alla classificazione della Ditta quale "industria insalubre di 1 classe";
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2021/51719 del 02/04/2021, depositata agli atti;
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/95243 del 31/05/2023 per l'espressione del parere del Comune per quanto di competenza;
- l'indizione/convocazione di conferenza di servizi in modalità sincrona di Arpae SAC prot. n. PG/2024/69930 del 16/04/2024, successivamente rettificata con prot. n. PG/2024/71303 del 17/04/2024, al fine del recepimento del parere del Comune di Fidenza;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fidenza prot n. 23699 del 06/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/82832 del 07/05/2024) che per la matrice acustica ambientale fa anche riferimento al parere di Arpae ST ed espresso anche in merito alla classificazione della Ditta in oggetto quale "*industria insalubre di 1 classe, visto i punto 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994*", allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta dichiara che "*nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato relativamente al comparto di cui all'AUA della DET-AMB-2019-3841 del 14/08/2019 e rispetto all'autorizzazione all'allaccio del Comune di Fidenza datata 13/11/2011 con relativo parere Arpae 29/09/2011, già agli atti nell'ambito della domanda di AUA dell'intero comparto.*"

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- 1) la Ditta risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera con Provvedimento del SUAP 214/2008 del 25/06/2014;
- 2) di tale autorizzazione si richiede modifica per inserimento dell'emissione E3, e per spostamento delle emissioni E1 e E2;
- 3) l'attività industriale prevede "riparazione e vendita macchine perforatrici";
- 4) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- 5) l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- 6) la ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II , dell'All.3 della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 7) è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - EMISSIONE C1: -"Caldaia a metano"(potenzialità 26,7 kW);
 - EMISSIONE C2: -"Caldaia a metano"(potenzialità 112,8 kW);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società PROJECT SRL, nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Fidenza (PR), Via Vito Aimi, 12/B e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), Via Monsignor Francesco Gibertin, 276 Loc. Parola, relativamente all'esercizio dell'attività di "Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e perforazione" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI E1: - "Aspirazione saldatura"

(emissione modificata per spostamento)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di saldatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E2: - "Aspirazione verniciatura/sgrassatura"

(emissione modificata per spostamento)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, oppure prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm ³ /h
---------------------------	--------	--------------------

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particolato	3	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org. tot.) (fase di appassimento/sgrassatura)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E3: - “Aspirazione macchine utensili”

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particolato/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E3 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E3 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E3, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Il Gestore dovrà entro 3 mesi dall'atto autorizzativo, effettuare una verifica dei limiti imposti alle emissioni oggetto di spostamento, e più precisamente E1 e E2. La documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E2 - E3 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Project S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01147880338
Sede legale:	comune di Fidenza (PR), Via Vito Aimi, 12/B
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Comune di Fidenza (PR), Via Monsignor Francesco Gibertin, 276 Loc. Parola
Lat.(WGS84):	44.85677339990
Long.(WGS84):	10.10262656516
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Riparazione e vendita macchine perforatric
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	96 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	607 kg/anno*

*valore calcolato in base al consumo di materie prime dichiarato.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente	

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot n. 23699 del 06/05/2024 che fa anche riferimento al parere favorevole condizionato di Arpae ST e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 16879 del 10/03/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2021/6163

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n.

Fidenza, 6 maggio 2024

PEC

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

ASL SIP

Riferimento SUAP 3/SUAP/2021

Oggetto: DPR 59/2013. DITTA PROJECT SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 15 febbraio 2021, prot. n. 6475, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 24 febbraio 2021, prot. n. 8114, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Project srl, nella persona del suo amministratore unico Giuseppe Morello, con sede legale a Fidenza in via Aimi n. 12/b, per lo stabilimento ubicato in via Monsignor Giberti n. 276, in località Parola, destinato all'attività di riparazione di macchine apparecchi di sollevamento e perforazione, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici: emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC, per la modifica sostanziale per lo spostamento delle emissioni E01 (saldatura) ed E02 (cabina di verniciatura), oltre all'installazione di una nuova emissione E03 relativa alle aspirazioni poste sulle macchine utensili; rumore, prettamente di competenza comunale, mentre per quanto riguarda gli scarichi si dichiara un proseguimento senza modifiche;

- in merito alla matrice scarichi

i reflui prodotti dallo stabilimento sono convogliati nella rete fognaria di lottizzazione pubblica trasferita dopo il relativo collaudo al comune di Fidenza e al soggetto gestore Emiliambiente spa come da precedente autorizzazione che di seguito si riporta:

- Provvedimento finale n. 12 del 20/08/2019 (adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3841 del 14 agosto 2019) alla ditta IMMOBILIARE LA PAROLA SRL, nella persona del Sig. Paolo Davighi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, per lo stabilimento ubicato in Fidenza, a Parola (Scheda Urbanistica Attuativa 17 del PRG di Fidenza), ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

In particolare l'atto di AUA sopraccitato definiva per gli scarichi idrici quanto segue:

S1:- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;- corpo idrico ricettore: Torrente Parola;- bacino: Torrente Stirone;- volume scaricato: 35.000 mc/anno;- portata media: 0,0158 mc/s;- portata massima: 0,230 mc/s;

S3:- tipo di reflu:

- acque reflue industriali della Ditta Fidenza Oil snc di Daniele Manini e C. pretrattate in dissabbiatore,disoleatore e bio-ossidazione;
- acque reflue industriali della Ditta Project srl pretrattate in dissabbiatore e disoleatore;
- acque reflue domestiche della Ditta Fidenza Diesel snc di Scaglioni R. e C.;
- acque reflue domestiche della Ditta Soc. Coop. Generale Costruzioni;
- acque reflue domestiche delle abitazioni presenti;

tutte le acque reflue sopra individuate vengono trattate in fossa Imhoff e impianto biologico ad ossidazione totale composto su due linee;
nonché acque meteoriche di dilavamento.

- preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà allegata all'istanza in cui si dichiara che nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato e che le acque reflue non contengono sostanze pericolose e che nello stabilimento non sono utilizzate, ne detenute sostanze o miscele con indicazioni di pericolo.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera e alla matrice rumore:

- la ditta ha allegato all'istanza la valutazione d'impatto acustica, VIA, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale;

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 19 marzo 2021, prot. n. 11269, parte integrante del presente parere, ha espresso il proprio parere favorevole viste le misure di rumorosità attuale e le valutazioni sulle previsioni post-opera considerato che il tecnico conclude di poter ritenere che non saranno superati i limiti di rumorosità di legge, in quanto saranno rispettati i limiti di rumorosità di legge, in quanto saranno rispettati sia i limiti assoluti di immissione che quelli differenziali.

- preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica, con nota pervenuta il 10 marzo 2021, prot. n. 10104, allegata, nel prendere atto che la ditta apporta lo spostamento delle emissioni E01 (saldatura) ed E02 (cabina di verniciatura) oltre all'installazione di una nuova emissione E03 relativa all'aspirazione poste sulle macchine utensili, e specificando, altresì, che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, ha espresso parere favorevole.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno di emissione rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'edificio produttivo in esame è conforme agli strumenti urbanistici comunali, essendo stato realizzato in attuazione di specifico piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, è altresì stato edificato sulla base di pertinenti titoli edilizi (PDC 64/2008 e SCIA in variante n. 144/2014); con istanza n. 64/2014 è stato richiesto il certificato di conformità edilizia e agibilità parziale relativo al piano terra dell'edificio produttivo identificato al catasto fabbricati al foglio 48, particella 213 sub. 1, rimanendo esclusi il piano primo e l'utilizzo dell'impianto ascensore. Su detta richiesta si è formato il silenzio/assenso trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione avvenuta il 1/8/2014. Nell'ambito di questo procedimento si è sottoposto a verifica quanto oggetto del formarsi del silenzio/assenso con particolare riferimento alla non ancora intervenuta ultimazione della sistemazione delle aree esterne di pertinenza ed all'installazione di barriera fonoassorbente verso la linea ferroviaria Milano Bologna (necessità quest'ultima strettamente correlata all'alloggio di custodia previsto al piano primo e come sopra evidenziato ad oggi non ultimato e non oggetto di ulteriore segnalazione di conformità edilizia e agibilità).

La necessità di eseguire gli interventi di completamento della sistemazione delle aree di pertinenza dell'attività produttiva è stata oggetto di sollecitazione alla ditta anche attraverso specifico incontro con il tecnico incaricato della direzione dei lavori il quale per conto della società ha assunto impegno a presentare apposita istanza entro e non oltre 60 giorni dal rilascio di questo parere. Ciò non costituisce

comunque elemento ostativo al rilascio di una valutazione favorevole nell'ambito di questo procedimento anche a fronte della consapevolezza e dell'impegno assunto dall'azienda.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto i punto 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulla matrice ambientale oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni come indicate nei pareri allegati, parte integrante della presente (ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, pervenuto il 19 marzo 2021, prot. n. 11269, AUSL-Servizio Igiene Pubblica, pervenuto il 19 marzo 2021, prot. n. 10104.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 06/05/2024 15:59
Seriale Certificato: 1955924
Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rif a prot. ing. Arpae n° pg. 30574
Del 25/02/2021 ; SinaDoc: n° 6795/21
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 8350 del 26/02/2021
SUAP n° 32/SUAP/2021

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

OGGETTO: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Ditta PROJECT SRL sita in Fidenza, via Vito Aimi 12/B (riparazione di macchine ed apparecchi di sollevamento e perforazione). Matrice RUMORE.
PARERE

L'istanza in oggetto è relativa alle modifiche impiantistiche e relativa Autorizzazione Unica Ambientale, della Ditta PROJECT SRL sita in Fidenza, via Vito Aimi 12/B (C.F e PIVA 01147880338), della quale è responsabile il Sig. GIUSEPPE MORELLO (Nato a FIDENZA (PR) In data 10-02-1970 Codice fiscale MRLGPP70B10B034S e Residente a FIDENZA VIA XXIV MAGGIO 34).

L'istanza è integrata con Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica TCA BERTOLI DANIELE di Parma.

L'attività valutata è una azienda dedicata alla riparazione di macchine ed apparecchi di sollevamento e perforazione e presenta un ampio capannone adibito alle attività interne e comprendente una zona adibita agli uffici. Nel cortile esterno, vengono parcheggiati i mezzi in attesa o dopo le riparazioni.

L'unico recettore sensibile sono abitazioni private, case a schiera, poste a 150 mt ca dalla sorgente.

Dalle misure di rumorosità attuale e valutazioni sulle previsioni post-opera il TCA conclude di poter ritenere che non saranno superati i limiti di rumorosità di legge, in quanto saranno rispettati sia i limiti assoluti di immissione che quelli differenziali.

Alla luce di quanto sopra, concordando con le conclusioni del TCA, si ritiene di potere esprimere **Parere Favorevole, ex matrice rumore,** al rilascio dell'AUA in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

E
Comune di Fidenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011269/2021 del 19/03/2021
Firmatario: Luciano Bandini, Sara Reverberi

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0016879
DATA: 10/03/2021
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0008350/2021 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA PROJECT SRL - FIDENZA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016879_2021_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	1B6BCBC6794C56C1E1E394EDA3F7DA5 515648110B6247428F61AC53D157B92A9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.p
r.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0008350/2021 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA PROJECT SRL - FIDENZA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza prot 8350 del 26.02.2021, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Pratica SUAP 32/SUAP/2021, inoltrata dalla ditta "Project srl", con sede in Fidenza (PR), via Vito Aimi 12/b, per lo stabilimento posto in via Monsignor Francesco Gibertin 276, località Parola, Fidenza, per l'attività di riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e perforazione

L'AUA è richiesta per quanto riguarda gli scarichi, proseguimento senza modifiche, per le emissioni in atmosfera, modifica sostanziale e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, modifica sostanziale.


Le modifiche che la ditta intende apportare sono relative allo spostamento delle emissioni E01 (saldatura) ed E02 (cabina di verniciatura), oltre all'installazione di una nuova emissione E03 relativa alle aspirazioni poste sulle macchine utensili (2 torni, 1 trapano radiale, 1 fresatrice)

L'emissione E03 è dotata di un impianto di filtrazione composto da separatore di gocce, prefiltro e filtro compact ad alta efficienza; l'emissione E02, cabina di verniciatura, è dotata di un sistema di abbattimento a pannelli filtranti a carboni attivi.

Nella dichiarazione del tecnico competente in acustica si specifica che la modifica prevista rispetta i valori di immissione assoluta previsti dalla classificazione acustica per le sorgenti fisse e di immissione differenziale presso i ricettori,

Nella zonizzazione acustica comunale l'area dove è insediato lo stabilimento è classificata in classe V.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.



In considerazione della tipologia di lavoro prevista sia ottemperato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare si ricorda che il **Documento di valutazione dei rischi** dovrà contenere, una relazione sulla valutazione dei rischi, i criteri adottati per la valutazione; le misure di prevenzione e protezione; i DPI adottati; il programma di miglioramento della sicurezza; le figure aziendali che si occupano di prevenzione e protezione; le mansioni che espongono i lavoratori a specifici rischi. Il documento di valutazione dei rischi dovrà anche considerare il rischio per esposizione a sostanze pericolose (valutazione rischio chimico); il rischio da vibrazioni; il rischio legato alle atmosfere esplosive; il rischio rumore e il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Osservato che non risultano nell'ultimo periodo, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.